

**ACCORDO QUADRO TERRITORIALE
PER LA DETASSAZIONE DEI PREMI DI PRODUTTIVITÀ
DELLA PARTECIPAZIONE AGLI UTILI
E PER I SERVIZI DI WELFARE**

Addì, 29 luglio 2016 presso la sede di Unione Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza in Corso Venezia, 47 - Milano, si sono incontrati:

Unione Confcommercio MI, LO, MB

**Marco Barbieri
Pierantonio Poy**

Filcams – CGIL Milano

**Marco Beretta
Elvira Miriello**

Fisascat – CISL Milano Metropoli

**Luigino Pezzuolo
Paolo Miranda**

Uiltucs – UIL Milano e Lombardia

**Giovanni Gazzo
Fulvia Manzini**

Le Parti, come sopra rappresentate,

visti

- la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 *“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”* (di seguito Legge di Stabilità 2016);
- l’art. 1, comma 182, della Legge di Stabilità 2016 il quale prevede che, salva espressa rinuncia scritta del lavoratore, sono soggetti ad una imposta sostitutiva sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10 per cento, entro il limite di importo complessivo di 2.000 euro lordi, i premi di risultato di ammontare variabile la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili sulla base di criteri definiti con il decreto di cui al comma 188, nonché le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa;
- l’art. 1, comma 186, della Legge di Stabilità 2016, il quale prevede che le sopraindicate disposizioni trovano applicazione per il settore privato e con riferimento ai titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nell’anno precedente a quello di percezione, a euro 50.000;
- il Decreto Interministeriale del 25 marzo 2016 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, che disciplina le modalità applicative delle disposizioni contenute nell’art. 1, commi 182-190, della Legge di Stabilità 2016;
- la circolare dell’Agenzia delle Entrate redatta d’intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 15 giugno 2016, n. 28/E *“Premi di risultato e welfare aziendale – articolo 1, commi 182-190, Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016)”*;



- l'art. 1, comma 187, della Legge di Stabilità 2016, il quale prevede che ai fini dell'applicazione della tassazione agevolata, le somme e i valori devono essere erogati in esecuzione dei contratti aziendali o territoriali di cui all'articolo 51 del Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81;
- l'art. 51, del Decreto Legislativo 81/2015, il quale prevede che, per contratti collettivi si intendono i contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria;
- l'Accordo Interconfederale sulla rappresentanza sottoscritto fra CONFCOMMERCIO e CGIL, CISL e UIL il 26 novembre 2015, il quale prevede che, *"...ferma restando la necessità di determinare criteri di misurazione della rappresentatività delle Associazioni dei datori di lavoro, CONFCOMMERCIO e C.G.I.L., C.I.S.L., U.I.L., e le categorie loro aderenti, si riconoscono reciprocamente, nell'ambito delle imprese dei settori rappresentati e dei loro lavoratori, quali soggetti comparativamente più rappresentativi."*;
- gli articoli 51 e 100 del D.P.R. del 22 dicembre 1986, n. 917 "Testo Unico delle Imposte sui Redditi – TUIR";
- il vigente CCNL per i dipendenti da aziende del Terziario della Distribuzione e dei Servizi sottoscritto da Confcommercio e Filcams - CGIL, Fisascat - CISL e Uiltucs – UIL il 30 marzo 2015;

considerata

- la complessità dei settori rappresentati dalle Parti stipulanti, caratterizzati da una polverizzazione di imprese spesso piccole e piccolissime;

concordano quanto segue

Articolo 1 Principi generali

Ai fini dell'applicazione della tassazione agevolata delle somme erogate ai sensi della Legge di Stabilità 2016, la regolamentazione sperimentale contenuta nel presente Accordo Quadro Territoriale individua gli indicatori di misurazione degli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione (**criterio della misurabilità**), che possono consistere nell'aumento della produzione o in risparmi dei fattori produttivi ovvero nel miglioramento della qualità dei prodotti e dei processi (**criterio dell'incrementalità**), rispetto al **periodo congruo** di seguito definito, il cui raggiungimento sia verificabile in modo obiettivo attraverso il riscontro di valori numerici o di altro genere appositamente individuati (**criterio di verificabilità**).



Articolo 2 Campo di applicazione

Il presente Accordo Quadro Territoriale è applicabile esclusivamente ai datori di lavoro che:

- siano associati ad Associazioni di categoria o territoriali aderenti ad Unione Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza;



- applichino e rispettino integralmente il CCNL per i dipendenti da aziende del Terziario della Distribuzione e dei Servizi sottoscritto da Confcommercio e Filcams - CGIL, Fisascat - CISL e Uiltucs - UIL, sia per la parte c.d. economica/normativa sia per la parte c.d. obbligatoria;
- al raggiungimento di almeno uno degli indicatori definiti dal successivo articolo 4, erogano premi di risultato, ovvero erogano somme per partecipazione agli utili, oggetto di c.d. "detassazione";

e nei confronti:

- dei lavoratori dipendenti da datori di lavoro, come sopra individuati, con sede legale nella Città metropolitana di Milano, anche se occupati presso unità produttive o operative situate al di fuori della suddetta Città metropolitana;
- dei lavoratori dipendenti da datori di lavoro, come sopra individuati, con sede legale in altre province, occupati presso unità produttive o operative situate nella Città metropolitana di Milano.

Quanto contenuto nel presente Accordo Quadro Territoriale ha carattere cedevole rispetto alle intese derivanti dalla contrattazione aziendale.

Fatte salve condizioni di miglior favore, nelle aziende che occupano fino a 30 dipendenti i datori di lavoro invieranno la dichiarazione di cui al successivo articolo 3 anche alle RSA/RSU ove costituite.

Nelle aziende con più di 30 dipendenti dove siano costituite RSA/RSU, si terrà il confronto a livello aziendale, presso la sede di Unione Confcommercio Milano, con l'assistenza delle Organizzazioni firmatarie del presente accordo, al fine di individuare congiuntamente i criteri utili alla definizione del premio di risultato o dei piani di welfare alternativi, in coerenza con le previsioni del CCNL per i dipendenti da aziende del Terziario della Distribuzione e dei Servizi.

Articolo 3

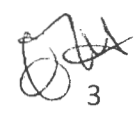
Adesione dei datori di lavoro all'Accordo Quadro Territoriale

I datori di lavoro che intendono aderire all'Accordo Quadro Territoriale, dovranno, prima dell'attribuzione delle somme detassabili, dichiarare:

1. la volontà di aderire al presente Accordo Quadro Territoriale;
2. di essere associati ad Associazioni di categoria o territoriali aderenti ad Unione Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza;
3. di rispettare integralmente il CCNL per i dipendenti da aziende del Terziario della Distribuzione e dei Servizi sottoscritto da Confcommercio e Filcams - CGIL, Fisascat - CISL e Uiltucs - UIL, sia per la parte c.d. economica/normativa sia per la parte c.d. obbligatoria;
4. il periodo congruo preso a riferimento, fermo restando quanto previsto dal successivo articolo 4;
5. l'indicatore o gli indicatori di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione definiti dal successivo articolo 4;
6. il valore dell'effettivo miglioramento dell'indicatore o degli indicatori di cui al precedente punto 5.;







7. la previsione del valore medio pro capite del premio relativo al periodo di riferimento di cui al precedente punto 4;
8. la previsione della possibilità per il lavoratore di scegliere se fruire in tutto o in parte, di prestazioni, opere, servizi corrisposti in natura o sotto forma di rimborso spese aventi finalità di rilevanza sociale (welfare) di cui al successivo articolo 6.

La dichiarazione sarà resa utilizzando il modello di cui all'allegato 1 - parte integrante dell'accordo - pubblicato sul sito internet di Unione Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza (http://www.confcommerciomilano.it/it/contratti_lavoro/) da compilare telematicamente e trasmettere esclusivamente tramite PEC all'indirizzo detassazione@confcommerciopec.it

La stessa dichiarazione prevista al primo comma del presente articolo sarà trasmessa dai datori di lavoro, anche tramite mail, ai lavoratori interessati.

La validità dell'adesione al presente Accordo Quadro Territoriale è pari alla durata del periodo congruo preso a riferimento.

Articolo 4 **Indicatori e indici di misurazione degli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione**

Possono essere utilizzati dai datori di lavoro uno o più degli indicatori individuati dalla sezione 6 del modello di monitoraggio, allegato al Decreto Interministeriale del 25 marzo 2016, che di seguito si riportano.

INDICATORI

1. Volume della produzione/n. dipendenti
2. Fatturato o VA di bilancio/n. dipendenti
3. MOL/VA di bilancio
4. Indici di soddisfazione del cliente
5. Diminuzione numero riparazioni, rilavorazioni -
6. Riduzione degli scarti di lavorazione
7. % di rispetto dei tempi di consegna
8. Rispetto previsioni di avanzamento lavori
9. Modifiche organizzazione del lavoro
10. Lavoro agile (smart working)
11. Modifiche ai regimi di orario
12. Rapporto costi effettivi/costi previsti
13. Riduzione assenteismo
14. Numero brevetti depositati
15. Riduzione tempi sviluppo nuovi prodotti
16. Riduzione dei consumi energetici
17. Riduzione numero infortuni
18. Riduzione tempi di attraversamento interni lavorazione
19. Riduzione tempi di commessa
20. Differenze inventariali



L'utilizzo dei suddetti indicatori deve determinare un effettivo, verificabile e dimostrabile incremento di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, riferito ad uno o più degli stessi indicatori sopra elencati, anche con riferimento ai punti 9, 10, 11.



Il periodo congruo per determinare il raggiungimento di uno dei valori di incremento è riferito ad un arco temporale minimo di quattro mesi raffrontato ad un eguale periodo precedente.

Al termine del periodo congruo di cui al comma precedente i datori di lavoro daranno comunicazione scritta ai lavoratori dei risultati raggiunti. Analoga comunicazione dovrà essere inviata esclusivamente tramite PEC (detassazione@confcommerciopec.it) a Unione Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza.

Il raggiungimento degli indici di incremento deve essere verificabile attraverso idonea documentazione di confronto quale ad esempio: bilanci depositati, report interni, dati rilevabili dal Libro Unico del Lavoro – LUL, denunce infortunio ecc.

Possono essere oggetto di detassazione anche le somme di cui all'articolo 3 del Decreto Interministeriale del 25 marzo 2016 (Partecipazione agli utili di impresa), erogate ai sensi dell'art. 2102 cod. civ.

Articolo 5

Coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell'organizzazione del lavoro

Ai sensi dell'articolo 1, comma 189, della legge di Stabilità 2016 il limite di 2.000 euro lordi è aumentato fino ad un importo non superiore a 2.500 euro per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro.

Le Parti concordano che il coinvolgimento paritetico dei lavoratori potrà realizzarsi esclusivamente nelle aziende ove siano presenti RSA/RSU, attraverso un piano condiviso che stabilisca:

- la costituzione di gruppi di lavoro nei quali operano responsabili aziendali e lavoratori finalizzati al miglioramento o all'innovazione di aree produttive o sistemi di produzione;
- strutture permanenti di consultazione e monitoraggio degli obiettivi da perseguire e delle risorse necessarie;
- la predisposizione di rapporti periodici che illustrino le attività svolte e i risultati raggiunti.

Non costituiscono strumenti e modalità idonee alle previsioni del presente articolo i gruppi di lavoro di semplice consultazione, addestramento o formazione.

Articolo 6

Opzione welfare

I datori di lavoro, con la comunicazione di adesione al presente Accordo Quadro Territoriale, indicheranno la previsione della possibilità per il lavoratore di scegliere se fruire in tutto o in parte, di prestazioni, opere, servizi corrisposti in natura o sotto forma di rimborso spese aventi finalità di rilevanza sociale (welfare), previsti dall'art. 51 del TUIR, in sostituzione dell'erogazione delle somme di cui all'art.1, comma 182 della Legge di Stabilità 2016.

In tale ipotesi i datori di lavoro informeranno i lavoratori di tale opzione e indicheranno i servizi di welfare fruibili.

I lavoratori che intendano avvalersi di tale facoltà, entro 10 giorni dal ricevimento dell'informativa, comunicheranno al proprio datore di lavoro la scelta effettuata e i servizi di welfare che utilizzeranno.

L'erogazione di beni, prestazioni, opere e servizi di welfare di cui al citato articolo 51 del TUIR potrà avvenire anche attraverso il rilascio di documenti di legittimazione nominativi, in formato cartaceo



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the left, a circled signature, and several other initials and signatures on the right, with a small number '5' next to the last signature.

o elettronico (voucher), tenuto conto di quanto previsto dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 28/E del 15 giugno 2016.

Articolo 7 Monitoraggio

Unione Confcommercio Milano fornirà quadrimestralmente alle Organizzazioni sindacali firmatarie i dati delle informazioni contenute nelle comunicazioni di cui agli articoli 3 e 4.

Di conseguenza, con la stessa cadenza, le Parti si incontreranno al fine di monitorare e valutare congiuntamente l'andamento e gli effetti dell'attuazione del presente Accordo Quadro Territoriale.

Articolo 8 Deposito

Unione Confcommercio Milano provvederà a depositare, nei termini e con le modalità previste dall'articolo 5 del Decreto Interministeriale del 25 marzo 2016, il presente Accordo Quadro Territoriale.

I datori di lavoro, prima dell'erogazione delle somme detassabili, dovranno compilare e trasmettere con le modalità telematiche definite dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Modulo di deposito allegato alla nota del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, n. 4274 del 22 luglio 2016.

Articolo 9 Validità

Il presente accordo, che ha natura sperimentale, scadrà il 31 dicembre 2018. Esso si intenderà rinnovato di anno in anno se non disdettato almeno tre mesi prima.

Se disdettato sono fatte salve le somme erogate nell'anno successivo alla scadenza, ma riferite a incrementi determinatisi nell'anno precedente.

Le Parti convengono che, qualora successivi provvedimenti legislativi intervengano a modificare il limite massimo di reddito percepito nell'anno precedente (€ 50.000), il limite massimo dell'importo detassabile (€ 2.000) o l'aumento del limite a seguito di coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell'organizzazione del lavoro (€ 2.500), le predette somme indicate nel presente Accordo Quadro Territoriale devono intendersi automaticamente adeguate.

Letto, confermato e sottoscritto.

Unione Confcommercio MI, LO, MB

Filcams – CGIL Milano

Fisascat – CISL Milano Metropoli

Uiltucs – UIL Milano e Lombardia

COMUNICAZIONE DI ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO TERRITORIALE PER LA DETASSAZIONE DEI PREMI DI PRODUTTIVITÀ DELLA PARTECIPAZIONE AGLI UTILI E PER I SERVIZI DI WELFARE

sottoscritto il 29 luglio 2016 da Unione Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza e Filcams – CGIL Milano, Fisascas – CISL Milano Metropoli e Uiltucs – UIL Milano e Lombardia

Il sottoscritto			
in qualità di legale rappresentante della Società			
Numero dipendenti			
Codice Fiscale		Partita IVA	
Matricola INPS		Codice ATECO	
con sede legale in			Prov.
Indirizzo		CAP	Tel.
con sede operativa in			Prov.
e-mail	@		

Preso atto di quanto contenuto nell'Accordo Quadro Territoriale sottoscritto da Unione Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza e Filcams – CGIL Milano, Fisascas – CISL Milano Metropoli e Uiltucs – UIL Milano e Lombardia il 29 luglio 2016

dichiara sotto la propria responsabilità:

- la volontà di aderire all'Accordo Quadro Territoriale;
- di essere associato ad Associazioni di categoria o territoriali aderenti ad Unione Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza;
- di rispettare integralmente il CCNL per i dipendenti da aziende del Terziario della Distribuzione e dei Servizi sottoscritto da Confcommercio e Filcams - CGIL, Fisascas - CISL e Uiltucs - UIL, sia per la parte c.d. economica/normativa sia per la parte c.d. obbligatoria;
- il periodo congruo preso a riferimento _____ (minimo quattro mesi);
- l'Indicatore/i adottato/i, anche in via alternativa tra di loro, e il valore dell'effettivo miglioramento:

INDICATORI	VALORE	INDICATORI	VALORE
☐ Volume della produzione/n. dipendenti		☐ Modifiche ai regimi di orario	
☐ Fatturato o VA di bilancio/n. dipendenti		☐ Rapporto costi effettivi/costi previsti	
☐ MOL/VA di bilancio		☐ Riduzione assenteismo	
☐ Indici di soddisfazione del cliente		☐ N. brevetti depositati	
☐ Diminuzione n. riparazioni, rilavorazioni		☐ Riduzione tempi sviluppo nuovi prodotti	
☐ Riduzione degli scarti di lavorazione		☐ Riduzione dei consumi energetici	
☐ % di rispetto dei tempi di consegna		☐ Riduzione numero infortuni	
☐ Rispetto previsioni di avanzamento lavori		☐ Riduzione tempi di attraversamento interni lavorazione	
☐ Modifiche organizzazione del lavoro		☐ Riduzione tempi di commessa	
☐ Lavoro agile (smart working)		☐ Differenze inventariali	

L'utilizzo dei suddetti indicatori deve determinare un effettivo, verificabile e dimostrabile incremento di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, riferito ad uno o più degli stessi indicatori sopra elencati, anche con riferimento a "Modifiche organizzazione del lavoro", "Lavoro agile (smart working)" e "Modifiche ai regimi di orario".

- la previsione del valore medio pro capite della somma relativa al periodo di riferimento sopra indicato: euro _____ ;
- la previsione della possibilità per il lavoratore di scegliere se fruire in tutto o in parte, di prestazioni, opere, servizi corrisposti in natura o sotto forma di rimborso spese aventi finalità di rilevanza sociale (welfare) SI ☐ NO ☐

FORMULA DI CONSENSO	
Il sottoscritto C.F., nella sua qualità di legale rappresentante dell'azienda, ricevuta l'informativa sull'utilizzazione dei dati personali, ai sensi dell'art. 13 del D. Lvo. 196/2003, consente ad Unione Confcommercio Milano il loro trattamento nella misura necessaria per le finalità connesse alla tassazione agevolata delle somme erogate ai sensi la legge 28 dicembre 2015, n. 208 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato", nonché per tutte le attività riconducibili alla gestione, all'analisi e al monitoraggio previste dall'AQT del 29 luglio 2016. Consento altresì la comunicazione ed il trattamento dei dati per le medesime finalità alle organizzazioni firmatarie del citato AQT.	

La validità dell'adesione all'Accordo Quadro Territoriale è pari alla durata del periodo congruo preso a riferimento